

## **Procedura Operazioni con Parti Correlate**

Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01

Autorizzata dal CdA: 30 luglio 2020	Numero pagine: 24	Prima revisione: 01 marzo 2021
--	-------------------	-----------------------------------

## INDICE

1.	SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	GLOSSARIO.....	4
3.	APPROVAZIONE .....	8
4.	OBBLIGHI DI INFORMATIVA .....	10
5.	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	12
6.	CASI DI ESCLUSIONE.....	14
7.	OPERAZIONI ORDINARIE .....	15
8.	OPERAZIONI CON CONTROLLATE COLLEGATE.....	18
9.	APPROVAZIONE E MODIFICHE .....	19
10.	ENTRATA IN VIGORE .....	19
11.	REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	19
12.	SISTEMA DISCIPLINARE .....	20
13.	ALLEGATO A – SCHEDA INFORMATIVA .....	21
14.	ALLEGATO B – DOCUMENTO INFORMATIVO.....	22
15.	ALLEGATO C – MATRICE DELLE REVISIONI.....	24

## 1. Scopo ed Ambito di Applicazione

Scopo della presente procedura è disciplinare le modalità di approvazione e di esecuzione delle **operazioni con parti correlate** poste in essere da Softlab S.p.A. ("**Softlab**" o "**Società**"), direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale alle operazioni stesse.

La presente procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione di Softlab, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-*bis* Cod. Civ., di quanto raccomandato dal criterio applicativo 9.C.1 del "Codice di Autodisciplina delle Società Quotate", approvato nel marzo del 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e aggiornato ("**Codice di Autodisciplina**"), nonché dal Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e aggiornato ("**Regolamento CONSOB**").

Inoltre la medesima procedura è stata redatta anche in osservanza all'art. 154-*bis*, comma 3, Legge 262/05 ed al D. Lgs.231/01.

Il Consiglio di Amministrazione della Softlab, dopo aver constatato il possesso, da parte della Società, dei requisiti previsti dall'art. 10, Regolamento CONSOB, per qualificarsi come "società di minori dimensioni" (totale attivo patrimoniale e ricavi non superiori a Euro 500 milioni), ha ritenuto di avvalersi della possibilità di adottare la procedura generale prevista per le operazioni di minore rilevanza (di cui all'art. 7, Regolamento CONSOB) anche per quelle di maggiore rilevanza (di cui all'art. 8, Regolamento CONSOB).

La procedura di seguito descritta sarà pertanto applicata a tutte le operazioni con parti correlate, siano esse rilevanti o meno, fatti salvi i casi di esclusione indicati al successivo paragrafo 6 della presente procedura.

Agli obiettivi di controllo **specificamente** indicati nei paragrafi successivi si aggiungono obiettivi di controllo pervasivi (ossia comuni a tutti i processi aziendali), necessari alla definizione del sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio:

- a. **documentabilità:** le transazioni, le rilevazioni contabili e le relative attività di controllo devono essere opportunamente documentate, archiviate e tracciabili;

- b. **segregazione di compiti incompatibili:** l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità deve avvenire garantendo la riduzione di frodi e/o errori non intenzionali sul bilancio;
- c. **rispetto di leggi e regolamenti:** le operazioni aziendali devono avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti protempore vigenti in materia.

## 2. Glossario

**Amministratori Indipendenti** - gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina, a cui aderisce la Softlab.

**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** - il comitato, anche appositamente costituito, deputato a valutare la singola Operazione con Parte Correlata. Tale comitato è composto esclusivamente da due Amministratori Indipendenti, non esecutivi e non correlati, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si considera validamente riunito in adunanza quando sia presente almeno il Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri partecipanti alla riunione; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio al fine di garantire sempre il raggiungimento di una maggioranza.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può coincidere con il comitato per il controllo interno o con il comitato per le nomine e la remunerazione, purché la relativa composizione sia conforme a quella *supra* descritta e nessuno dei suoi membri sia portatore di un interesse proprio nell'operazione oggetto di analisi: in caso contrario, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un comitato degli amministratori non esecutivi non correlati, in maggioranza indipendenti, a cui demanderà l'incarico di esprimere il parere previsto dalla normativa di riferimento.

**Comitato di Amministratori Indipendenti** - il Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti.

**Operazioni con Parte Correlata** - qualunque trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni intercorrenti fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato patuito o meno un corrispettivo.

Si considerano incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazione e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**Operazioni di Maggiore Rilevanza** - con tale locuzione si intendono le Operazioni con parti correlate di seguito riportate:

a. le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

- i. **indice di rilevanza del controvalore**: si determina calcolando il rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto consolidato di Softlab desunto dal più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione), ovvero, se maggiore, al denominatore del rapporto dovrà essere considerata la capitalizzazione di Softlab rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento dell'ultimo documento contabile periodico approvato.

A riguardo si precisa che, qualora le condizioni economiche dell'operazione siano determinate, il controvalore dell'operazione è pari a:

- I. l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale per le componenti in contanti;
- II. il *fair value* alla data dell'operazione, determinato in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002, per le componenti costituite da strumenti finanziari;
- III. l'importo massimo erogabile per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie.

Qualora invece le condizioni economiche dell'operazione dipendano, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore

dell'operazione è assunto pari al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- ii. **indice di rilevanza dell'attivo**: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Softlab. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente documento contabile periodico consolidato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione) pubblicato da Softlab. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

A riguardo si precisa che:

- I. per operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione;
- II. per operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
  - in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;
- III. per operazioni di acquisizione o cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;
- iii. **indice di rilevanza delle passività**: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Softlab. I dati da

utilizzare devono essere tratti dal più recente documento contabile periodico consolidato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione) pubblicato da Softlab. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale del passivo della società o del ramo d'azienda acquisiti.

- b. qualora Softlab sia controllata da altra società quotata, rientreranno nell'ambito delle Operazioni di Maggiore Rilevanza anche quelle concluse con la società controllante quotata, o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati ad Softlab, qualora almeno uno degli indici di rilevanza sopra indicati risulti superiore al 2,5%;
- c. le operazioni con parti correlate che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto un'attività immateriale), qualora almeno uno degli indici sia superiore rispettivamente, nelle ipotesi di cui al punto **A** al 2,5% e, nelle ipotesi di cui al punto **B**, all'1,5%.

**Parte Correlata** - per *parte correlata* si intendono i seguenti soggetti:

- a. le entità che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - i. controllano Softlab;
  - ii. sono controllate da Softlab;
  - iii. sono sottoposte a comune controllo con Softlab;
  - iv. detengono una partecipazione in Softlab tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - v. esercitano il controllo su Softlab congiuntamente con altri soggetti;
- b. le società collegate ad Softlab;
- c. le *joint venture* cui partecipa Softlab;
- d. i dirigenti con responsabilità strategiche di Softlab o della sua controllante. I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono definiti come coloro che hanno il potere e la responsabilità di determinare, direttamente o indirettamente, la pianificazione, la direzione e il controllo dell'attività della Società;

- e. gli stretti familiari dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d), laddove per stretto familiare si intendono quei familiari che ci si aspetta possano influenzare un soggetto, o esserne influenzati, nei rapporti con la Società e comunque i parenti entro il 3° grado e gli affini (parenti del coniuge) entro il 2°;
- f. le entità controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero in cui tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g. un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Softlab o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

A riguardo si precisa che fra i dirigenti con responsabilità strategiche di cui alla lettera sub (d) sono ricompresi gli amministratori ed i sindaci.

**Soci Non Correlati** - si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia all'Softlab.

Tutte le espressioni utilizzate nella presente procedura e da essa non espressamente definite avranno il significato attribuito alle medesime ai sensi del Regolamento CONSOB.

### **3. Approvazione**

Le Operazioni con Parti Correlate devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Softlab.

A tal fine, tutti i consiglieri devono ricevere, con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare deputata a valutare la singola operazione, un'adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell'operazione medesima, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull'interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società: l'informativa deve essere resa anche compilando l'**Allegato A** riportato in calce alla presente procedura.

L'analisi delle operazioni deve essere supportata dalla documentazione necessaria ad illustrare le ragioni delle stesse, la loro convenienza, nonché la correttezza sostanziale



delle condizioni alle quali le operazioni sono concluse. In particolare, qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Sulla base della medesima documentazione approntata per il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà esprimere **un parere motivato non vincolante** sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni pattuite. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ove lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi della consulenza di esperti indipendenti non correlati di propria scelta. La Società ha ritenuto di non avvalersi della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti di cui all'art. 7, comma 2, Regolamento CONSOB.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate secondo le previsioni di cui all'art. 7 Regolamento CONSOB, dovranno essere adottati specifici presidi equivalenti a quanto indicato nella lettera a) del medesimo articolo a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione. A titolo esemplificativo, si considerano comunque "presidi equivalenti" l'assunzione della delibera previo motivato parere, non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima rilasciato dal collegio sindacale o da un esperto indipendente. Nell'ipotesi del rilascio del parere da parte del collegio sindacale, l'equivalenza potrà tuttavia ritenersi sussistente solo qualora i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Si considera inoltre presidio equivalente il ricorso, per l'espressione del parere, all'Amministratore Indipendente non esecutivo non correlato eventualmente presente

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Softlab devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle operazioni stesse.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno ricevere una completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni precedentemente deliberate.

In presenza di un parere negativo reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, e dall'art. 17 Regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**") presso la sede sociale e con le modalità previste dal Titolo II, Capo I, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di ciascuna delle operazioni perfezionate nel trimestre di riferimento con l'indicazione delle ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di condividere il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dando comunque esecuzione alle stesse. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

#### **4. Obblighi di Informativa**

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, concluse anche per il tramite di società controllate italiane o estere, Softlab deve dare **un'informativa immediata** al mercato tramite la diffusione di un documento informativo.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, tale documento deve essere reso disponibile al pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente o dalla stipula del relativo contratto. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

Softlab predispose tale documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati a quest'ultima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove considerate cumulativamente, superino le soglie di rilevanza stabilite dal Regolamento CONSOB ai fini della definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza. Ai fini del presente paragrafo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente rientranti nei casi di esclusione di cui ai successivi paragrafi 6 e 7 della presente procedura. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione

dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui Softlab ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, Softlab impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

Il documento informativo, redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento CONSOB (riportato in calce alla presente procedura nell'**Allegato B**), deve descrivere, tra l'altro, le caratteristiche dell'operazione, le sue motivazioni economiche nonché la convenienza per la Società, le modalità di determinazione del corrispettivo, il parere degli esperti indipendenti e degli eventuali consulenti.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è trasmesso, attraverso il NIS, alla Consob, alla Borsa Italia S.p.A. e ad almeno 2 agenzie di stampa.

Softlab provvede inoltre a dare una **informativa periodica** nell'ambito della relazione sulla gestione intermedia o annuale. In particolare, in attuazione dell'art. 154-ter, TUF, deve fornire nella relazione sulla gestione un'informazione analitica:

- a. sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse con parti correlate nel periodo di riferimento (semestre o intero esercizio);
- b. sulle altre operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c. su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 MAR, nel comunicato da diffondere al

pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- i. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- ii. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- iii. se l'operazione supera o meno le soglie stabilite dal Regolamento CONSOB ai fini della definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del summenzionato documento informativo;
- iv. la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione di cui ai paragrafi 6 e 7 della presente procedura; e
- v. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

## **5. Operazioni di Competenza Assembleare**

Nel caso un'operazione di minore rilevanza sia di competenza dell'assemblea o debba da questa essere autorizzata è d'obbligo seguire la procedura sopra descritta avendo come riferimento tale organo societario. In particolare è necessario che:

- a. il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, esprima, prima dell'approvazione, un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. È riconosciuta al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta;
- b. siano fornite con congruo anticipo, sia al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia all'Assemblea chiamata a deliberare, informazioni complete ed adeguate sull'operazione, sulle condizioni della stessa e, qualora queste ultime siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro a tale riguardo;

- c. i verbali assembleari di approvazione contengano un'adeguata esplicitazione dell'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza delle condizioni pattuite;
- d. sia fornita al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale un'informativa almeno trimestrale sullo stato di esecuzione delle operazioni.

Nelle ipotesi in cui non sia possibile costituire un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate secondo le previsioni di cui agli artt. 7 e 11 Regolamento CONSOB, dovranno essere adottati specifici presidi equivalenti a quanto indicato nella lettera a) dell'art. 7 Regolamento CONSOB a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione (cfr. paragrafo 3 della presente procedura).

Quando di competenza dell'assemblea, o ad essere da essa autorizzata, è un'Operazione di Maggiore Rilevanza, in aggiunta e modifica di quanto sopra previsto per le operazioni di minore rilevanza, si dovrà prevedere che:

- a. un comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti non correlati, o uno o più componenti dallo stesso delegati, sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- b. il consiglio di amministrazione approvi il testo della deliberazione da sottoporre all'assemblea previo parere favorevole del comitato indicato alla lettera precedente. Tale parere dovrà rendere esplicito l'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In alternativa potranno essere applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli Amministratori Indipendenti non correlati;
- c. qualora non siano in carica tre Amministratori Indipendenti non correlati, dovranno essere individuati presidi alternativi a quelli sopra previsti a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;
- d. la proposta di deliberazione inerente un'operazione di maggior rilevanza non possa essere approvata in presenza di un parere contrario espresso dagli Amministratori Indipendenti qualora in assemblea sia presente almeno il 10%

dei Soci Non Correlati e la maggioranza di essi esprima parere contrario all'operazione;

- e. una nuova versione del documento informativo di cui sopra (rif. paragrafo 3 Obblighi di informativa) sia messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e secondo le previsioni del regolamento emittenti, ventuno giorni prima la data dell'assemblea, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare allo stesso.

## **6. Casi di Esclusione**

La procedura sopra riportata non si applica nei seguenti casi:

- a. operazioni di valore inferiore, anche cumulato, ad Euro 50.000,00 (cinquanta-mila/00) purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'operazione stessa e sul presupposto che tali operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società;
- b. delibere assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, Cod. Civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, Cod. Civ. e le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 Cod. Civ., relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- c. deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere indicate nel punto precedente, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, qualora:
  - i. Softlab abbia adottato, con il supporto del comitato per la remunerazione, una propria politica retributiva;
  - ii. nella definizione della politica retributiva sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
  - iii. una relazione illustrativa della politica retributiva adottata sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea;

- iv. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- d. piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea (fermi gli obblighi di informativa periodica al mercato);
- e. operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fermi gli obblighi di informativa periodica al mercato (rif. paragrafo 7 della presente procedura). In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermo quanto disposto dall'art. 17, MAR, la Società: (i) comunica alla Consob, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione; (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, Regolamento CONSOB, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi di tale esclusione;
- f. operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza (fermi gli obblighi di informativa immediata e periodica al mercato);
- g. operazioni urgenti, nei soli casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea, previa espressa previsione statutaria e fermi gli obblighi di trasparenza nei confronti del mercato, nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB.

## 7. Operazioni Ordinarie

Tra i casi di esenzione sopra riportati particolare rilievo riveste quello relativo alle operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, purché concluse a condizioni di mercato o standard.

Il requisito caratterizzante la qualificazione di un'operazione ordinaria è rappresentato dalla sua appartenenza all'**attività operativa** intesa come l'insieme:

- a. delle principali attività generatrici di ricavi per la Società;

- b. di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come d'investimento o finanziarie.

La nozione di attività operativa raccoglie quindi sia, in positivo, le operazioni che rientrano nelle attività che contribuiscono a generare le componenti principali del fatturato, sia, in negativo, tutte le altre operazioni che, pur se estranee all'attività principale dell'oggetto sociale, non sono riconducibili alle altre due aree gestionali (investimento e finanziamento).

Nell'attività di investimento ricadono, ai presenti fini:

- i. le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate – quali, ad esempio, gli acquisti e le cessioni di immobili, impianti e macchinari o di attività immateriali – ad eccezione delle attività non correnti che siano possedute per la vendita;
- ii. gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. “disponibilità liquide equivalenti”.

Le operazioni che determinino l'acquisto o la cessione di attività immobilizzate non correnti possedute per la vendita e di disponibilità liquide equivalenti possono quindi essere esentate purché rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa (come meglio specificato *infra*).

Nell'attività di finanziamento ricadono le attività che determinano modifiche:

- i. della dimensione e della composizione del capitale proprio versato;
- ii. dei finanziamenti ottenuti dalla Società.

Il secondo requisito che caratterizza le operazioni ordinarie è rappresentato dall'**attività finanziaria** (o di finanziamento) connessa all'attività operativa. Tale elemento consente di estendere il beneficio dell'esenzione anche ad operazioni in astratto qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

Qualora l'operazione di finanziamento non sia caratterizzata da elementi oggettivi tali da consentire un'univoca ricostruzione del carattere dell'accessorietà all'attività operativa, si ritiene sufficiente la presenza di circostanze tali da giustificare il



ragionevole convincimento che il finanziamento ottenuto sarà destinato a tale scopo. A tal fine, si considererà la ragionevolezza di tale valutazione secondo le circostanze esistenti al momento della conclusione dell'operazione, indipendentemente da eventuali successive diverse destinazioni, ove giustificate alla luce dell'evolversi delle circostanze di fatto.

Per beneficiare dell'esenzione, un'**operazione ordinaria** dovrà rientrare nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa e pertanto dovranno essere considerati i seguenti elementi:

- a. *oggetto dell'operazione*. L'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicare la non ordinarietà;
- b. *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società*. La ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta, infatti, un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria;
- c. *dimensione dell'operazione*. Un'operazione che rientra nell'attività operativa di una Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- d. *termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo*. Si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi. Analogamente clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali possono rappresentare un indice significativo di non ordinarietà;
- e. *natura della controparte*. Nell'ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con Parti Correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

La rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata anche considerando il momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione nella consapevolezza che un

elemento di anomalia può palesarsi qualora l'operazione sia deliberata in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale della Società o della Parte Correlata.

## **8. Operazioni con Controllate Collegate**

Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività i pareri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata

Softlab esercita la facoltà concessale dal Regolamento CONSOB di far rientrare tra i casi di esenzione anche le operazioni compiute con o tra società controllate e collegate, purché in tali società non vi siano interessi significativi di altre parti correlate della stessa Softlab.

Riguardo ai criteri per valutare la significatività degli interessi di altre parti correlate, il Regolamento CONSOB precisa che la mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei ad escludere la facoltà di esenzione.

Interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di altre forme di retribuzione variabile legate ai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta: in tal caso dovrà tenersi conto del peso che la retribuzione dipendente dai risultati della partecipata ha rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

La valutazione di significatività è particolarmente sensibile nel caso in cui la controllata o collegata sia partecipata, anche indirettamente, dal soggetto che controlla la Società. In tal caso, si presume un interesse significativo se la partecipazione detenuta, anche indirettamente, nella Parte Correlata supera quella detenuta nell'emittente.

Non è invece sufficiente a determinare un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

## **9. Approvazione e modifiche**

La presente procedura è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Softlab, previa acquisizione di un parere favorevole espresso dagli Amministratori Indipendenti presenti.

Rientrerà nelle competenze del Comitato di Amministratori Indipendenti, o di presidi equivalenti ai sensi del Regolamento CONSOB, l'espressione di pareri sia in occasione della periodica verifica dell'efficacia dimostrata dalla presente procedura nella prassi applicativa sia in caso si decida di procedere, anche per altre ragioni, alla modifica della stessa.

## **10. Entrata in vigore**

Quanto previsto dalla presente procedura troverà applicazione a decorrere dal 30 luglio 2020.

## **11. Reporting all'Organismo di Vigilanza**

Periodicamente la Funzione Internal Audit condivide i documenti procedurali, emanati nel periodo di riferimento, con i membri dell'Organismo di Vigilanza ("OdV").

L'Organismo di Vigilanza analizza il documento al fine di verificare che lo stesso rispetti:

- a. le vigenti disposizioni di legge;
- b. la conformità ai principi contenuti nel Codice Etico aziendale;
- c. la coerenza con i livelli di tutela previsti dall'azienda;
- d. il rispetto dei principi di controllo introdotti in occasione dell'adozione del Modello ex D. Lgs. 231/2001.

Qualora l'OdV abbia riscontrato una non conformità nella procedura, rimanda la stessa con le proprie osservazioni alla Funzione Internal Audit che si attiva nel condividerle con il Process Owner, assicurandosi che le stesse siano da quest'ultimo recepite nel documento. In questo caso il documento aggiornato dovrà essere sottoposto nuovamente all'iter di approvazione come sopra descritto.

Nel caso invece l'OdV ritenesse la procedura conforme, provvede ad inviare il documento alla Funzione Internal Audit senza alcuna osservazione.

Tutte le Funzioni aziendali hanno l'obbligo di segnalare all'Internal Audit qualsiasi evento in grado di incidere negativamente sulla corretta operatività della procedura emanata.

La funzione Internal Audit provvederà ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza come previsto dal D. Lgs. 231/01.

## **12. Sistema Disciplinare**

La mancata osservanza della presente procedura comporta la possibilità di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della Società in linea con le disposizioni previste nel D. Lgs. 231/2001, nonché con quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL.

## Allegato A – Scheda Informativa

Scheda da compilare per informare i consiglieri di amministrazione delle caratteristiche dell'Operazione con Parte Correlata su cui sono chiamati a deliberare:

SOCIETA'	
PARTE CORRELATA/CONTROPARTE	
Ragioni della correlazione	
Tipologia e oggetto del contratto	
Motivazioni	
Valore economico dell'operazione	
Valutazione di congruità del prezzo	
Altre condizioni contrattuali rilevanti	
Rischi per la Società	

## Allegato B – Documento Informativo

Nei casi in cui Softlab ponga in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo da rendere disponibile al pubblico dovrà essere redatto secondo le previsioni dell'Allegato 4 al Regolamento CONSOB e dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

### **Indice**

#### **1. Avvertenze**

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

#### **2. Informazioni relative all'operazione**

**2.1** Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

**2.2** Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione viene posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

**2.3** Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

**2.4** Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità del corrispettivo.

**2.5** Un'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

- 2.6** Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni su tali variazioni. Se non sono previste modifiche, dovrà essere comunque fornita una dichiarazione in tal senso.
- 2.7** Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie.
- 2.8** Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificandone i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9** Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

## Allegato C – Matrice delle Revisioni

Nome:	
Funzione:	
Data:	
Firma:	
Nome:	
Funzione:	
Data:	
Firma:	
Nome:	
Funzione:	
Data:	
Firma:	